

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Prof. Antonella Basso

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina-Sezione di Medicina del
Lavoro E. C. Vigliani - Università degli Studi di Bari


Datore di lavoro

Responsabile servizio
prevenzione e protezione

Tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori

Medico competente


Rappresentante Lavoratori



Che cosa vuol dire

COMPETENZA

in MEDICINA del LAVORO



COMPETENZA

Il possesso di conoscenza, abilità-perizia, attitudine a svolgere le attività di medico del lavoro competente in modo da garantire una efficace attività di prevenzione primaria e secondaria mirata ad ottenere la conservazione della salute, intesa come condizione di benessere fisico e psicologico, che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni ottimali ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Fattori di rischio e dei metodi di misura

Meccanismo d'azione ed effetti sull'uomo

Metodologie di prevenzione

Nesso di causalità tra esposizione ed effetti nocivi

Epidemiologia per elaborare i dati sanitari

Aggiornamento continuo

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

Art.38 del D.Lgs.81/08

- ✓ Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- ✓ Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- ✓ Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- ✓ Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini ove necessario della sorveglianza sanitaria ;
- alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- all'attività di formazione e informazione dei lavoratori ;
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
- Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Consegna al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico la documentazione sanitaria in suo possesso;
- Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio documentazione;

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Comunica per iscritto nel corso della riunione periodica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.


SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 2, comma 1, lettera m), D.Lgs 81/08

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio)


Esclusione
condizioni di
ipersuscettibilità



Verifica integrità
organi bersaglio

VISITA MEDICA PERIODICA


Effetti precoci a
carico di organi
bersaglio



Periodicità in
funzione
dell'esposizione

VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA

Medico
Competente



Dipartimenti di
Prevenzione delle
AUSL

VISITA MEDICA SU RICHIESTA


Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

VISITA MEDICA CAMBIO MANSIONE

Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla nuova mansione

VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

Accertare lo stato di salute effettivo al cessare di un rapporto di lavoro



Informazione circa la possibile insorgenza di effetti biologici a distanza

VISITA MEDICA DOPO ASSENZA SUPERIORE AI 60 GIORNI CONTINUATIVI

Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla mansione dopo un'assenza dal lavoro per infortunio e/o malattia superiore a 60 giorni lavorativi

ESAMI COMPLEMENTARI

Esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio.

Nei casi e nelle condizioni previste le visite preventive, periodiche e cambio mansione sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

GIUDIZIO DI IDONEITA'

Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria: valutare la idoneità del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione e allo svolgimento che ogni singolo compito che la mansione comporta.

GIUDIZIO DI IDONEITA'

Può essere definito come:

La valutazione del possesso dei requisiti psico-fisici e dell'assenza di controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica **in relazione** alla presenza dei **rischi professionali**, accertati e riportati nel documento di valutazione dei rischi, ma anche in relazione alle **caratteristiche della mansione** che in soggetti con particolari patologie potrebbero determinarne un aggravamento, per la tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore.

GIUDIZIO DI IDONEITA'

Idoneità alla mansione specifica;

Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;

Inidoneità temporanea;

Inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente, "ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva", è **ammesso ricorso** entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.


**IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO**

INFORTUNIO

Concatenazione di eventi a carattere multifattoriale, conseguenza statisticamente prevedibile di carenze tecniche, organizzative, sociali, umane del sistema uomo-lavoro (OMS,ILO).


VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO

AMBIENTE



- Impianti
- Macchine
- Strumenti e Attrezzature
- Agenti lesivi (chimici, fisici, biologici)
- Dispositivi individuali di protezione
- Organizzazione del lavoro


UOMO



- Condizioni psico-fisiche
- Addestramento
- Abilità
- Esperienza
- Conoscenza norme di sicurezza

MEDICO COMPETENTE

CONTROLLORE



FATTORE UMANO

Datore di lavoro

Responsabile servizio
prevenzione e protezione

Tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori

Medico competente

Rappresentante Lavoratori

